

**Se i caratteri di questo documento sono troppo piccoli potete consultare la versione ad alta visibilità disponibile al sito [www.euvis.it](http://www.euvis.it) nella sezione Privacy e trasparenza**

## Avviso sui principali diritti del Cliente concernenti il “prestito vitalizio ipotecario a tasso fisso”<sup>1</sup>



J.P.Morgan

Gentile cliente, con questo avviso desideriamo richiamare la sua attenzione sui diritti e sugli strumenti previsti a sua tutela dalle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi svolti nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario), delle successive integrazioni nonché nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Le consigliamo sempre di **leggere attentamente** i suoi diritti prima di scegliere il prodotto bancario in questione e di firmare il relativo contratto.

### **I principali diritti del cliente:**

Il Cliente ha diritto:

- Di ricevere **copia di questo documento**;
- Di ricevere il  **foglio informativo** del suddetto prodotto, datato e tempestivamente aggiornato, contenente una dettagliata informativa sulla Banca Finanziatrice (JPMorgan Chase Bank, N.A.) e sull' Intermediario Finanziario incaricato dell'offerta (Euvis S.p.A.) - insieme alla Banca Finanziatrice, le “Società” -, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle sue condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; i fogli informativi sono disponibili presso la sede della Banca Finanziatrice e presso le sedi dell'Intermediario Finanziario incaricato dell'offerta;
- Di ottenere **gratuitamente**, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per le parti, una **copia completa del testo del contratto e/o il documento di sintesi**.
- Di conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento;
- Di essere informato sul **diritto di recesso** dalla conclusione del contratto, ove previsto dalla legge.

#### **Al momento di firmare:**

- Di prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto;
- Di stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge;
- Di ricevere, dopo la stipula del contratto, una **copia del contratto firmato** dalla Banca Finanziatrice, ed una **copia del documento di sintesi**, da conservare;
- Di non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate sul foglio informativo e sul documento di sintesi in vigore alla data della firma del contratto;
- Di scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni in costanza del rapporto;

#### **Durante il rapporto contrattuale:**

- Di ricevere **comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto**, almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto ed il documento di sintesi;
- Di ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** dal parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista dal contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni;
- Di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta ed anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni;
- Nei contratti di conto corrente, di avere la stessa periodicità nella **capitalizzazione degli interessi** debitori e creditori;

#### **Alla chiusura:**

- Di estinguere anticipatamente ed integralmente il rapporto pagando solo un unico compenso stabilito nel contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge;
- Di ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

### **Reclami, ricorsi e conciliazione:**

Il cliente può presentare reclamo alla Banca Finanziatrice, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti indirizzi:

- JPMorgan Chase Bank N.A. succursale italiana – Ufficio reclami - Via Adalberto Catena 4, 20121 Milano  
Indirizzo di posta elettronica: [jpmcbna@legalmail.it](mailto:jpmcbna@legalmail.it)

Con copia conoscenza a:

- Euvis S.p.A. – Ufficio Reclami - Viale Vittorio Veneto 16/A, 20124 Milano  
Indirizzo di posta elettronica: [ufficio.reclami@euvis.it](mailto:ufficio.reclami@euvis.it)La procedura è gratuita per il cliente salve le sue spese di corrispondenza all'Ufficio Reclami. L'Ufficio Reclami della Banca Finanziatrice deve rispondere entro 30 giorni.

<sup>1</sup> NOTA: I prestiti vitalizi ipotecari non rientrano nella definizione di credito al consumo e nemmeno in quella di mutui assistiti da ipoteca con piani di rimborso rateali.

Dopo aver presentato un reclamo, se non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto, prima di ricorrere al Giudice il Cliente può:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), se il fatto contestato è successivo al 01.01.2007, nel limite di € 100.000,00 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, oppure senza limiti d'importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario ed avere ulteriori informazioni si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Euvis e/o alla Banca Finanziatrice. Il ricorso all'ABF esonera il cliente dall'esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, propedeutico all'instaurazione della controversia di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- singolarmente o in forma congiunta con la Banca Finanziatrice, anche in assenza di preventivo reclamo, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo, obbligatoria ai fini dell'instaurazione del procedimento di fronte all'Autorità Giudiziaria, ai sensi del sopra citato decreto legislativo. Questo tentativo sarà esperito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o può essere richiesto ad Euvis o alla Banca Finanziatrice. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo fra le parti;
- anche in assenza di preventivo reclamo, rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione, iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

*Data dell'ultimo aggiornamento del presente modulo avvisi al cliente inerenti la trasparenza: 1 giugno 2011.*